

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- le nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa
- i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni così come previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 – c.d. Codice Appalti – e ss.mm.ii., resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Ogni riferimento al D.lgs 163/2006 deve intendersi poi sostituito con il D.lgs 50/2016.



Che cosa è assicurato?

Garanzie obbligatorie

Responsabilità Civile del Progettista

Garanzie opzionali

Non previste

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

NON SONO ASSICURATI:

- x I danni conseguenti alla responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle Società di professionisti o delle Società di Ingegneria in tutti i casi in cui Committente dei lavori non sia un Ente Pubblico;



Ci sono limiti di copertura?

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- ! l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- ! i lavori progettati siano eseguiti:
 - dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;
 - da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione. In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nell'ambito del territorio italiano.



Che obblighi ho?

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;
- l'attività di progettazione descritta nella Scheda di polizza rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999 (Regolamento);
- l'Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C. C.).



Quando e come devo pagare?

Il premio è unico, anticipato e non è prevista alcuna forma di frazionamento.

L'aggiornamento del premio avverrà in proporzione alla rivalutazione a cui viene sottoposta la somma assicurata sulla base degli indici Istat o dei prezzari regionali.

I tassi e i premi indicati in polizza sono comprensivi di imposte.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati alla Società oppure all'Intermediario assicurativo espressamente in tale qualità;
- bonifico bancario su c/c intestato alla Società o all'Intermediario Assicurativo espressamente in tale qualità;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti sino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalla data indicata sulla scheda di polizza a condizione che il premio sia pagato.

La copertura cessa con l'emissione del Certificato di collaudo o l'uso secondo destinazione anche di parte dell'opera.

Qualora la copertura venga estesa alla garanzia di manutenzione questa inizia dopo la fine dei lavori per un periodo massimo di 24 mesi.

Il Contratto di Assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo per una durata pari a quella inizialmente prevista per l'esecuzione dei lavori. Se i lavori dovessero prolungarsi oltre la durata prevista è possibile concordare delle proroghe della copertura con emissione di opportune appendici al contratto.

L'efficacia dell'assicurazione:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, prima comma della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni così come previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 – c.d. Codice Appalti – e ss.mm.ii.;
 - b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
 - c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
- Ogni riferimento al D.lgs 163/2006 deve intendersi poi sostituito con il D.lgs 50/2016.



Come posso disdire la polizza?

Non è prevista facoltà di recesso.

Assicurazione responsabilità civile dei progettisti liberi professionisti o delle società di professionisti o delle società di ingegneria

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.

REVO

RC Progettista

Data di aggiornamento: 01.07.2023

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo "REVO Insurance" iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a euro 52.896.561, il Requisito patrimoniale minimo a euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

L'impegno della Compagnia è rapportato al massimale assicurato concordato con il contraente.


Garanzie obbligatorie

La copertura assicurativa prestata dal contratto è relativa alla Responsabilità Civile Professionale dei Progettisti liberi professionisti o delle Società di professionisti o delle Società di Ingegneria, come prevista dall'Art. 111 del Decreto Legislativo 163/2006 (ex Art. 30, comma 5, Legge 109/1994) per tutti i casi in cui Committente dei lavori (Stazione Appaltante) sia un Ente Pubblico.


L'Art. 111 del Decreto Legislativo 163/2006 (ex Art. 30, comma 5, Legge 109/1994) dispone che il Progettista o i Progettisti incaricati della progettazione esecutiva dell'opera debba essere munito, a far data dall'approvazione del progetto, di una specifica polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato provvisorio.


La polizza garantisce il risarcimento dell'intero ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per:


Che cosa è assicurato?	
<p>a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parti di essa;</p> <p>b) maggiori costi sostenuti a causa di eventuali modifiche dell'opera rispetto a come in origine progettata, modifiche che si rendono necessarie durante i lavori di realizzazione dell'opera stessa; limitatamente a quanto conseguenza di errori o omissioni, non intenzionali, del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale del progettista.</p> <p>Il testo di polizza è imposto dal Ministero Dell'Industria, Commercio e Artigianato di concerto con il Ministero Dei Lavori Pubblici con Decreto Ministeriale n. 123 del 2004 ed è l'unico testo di polizza che il Contraente è autorizzato a presentare alla Stazione Appaltante ogni qualvolta si occupi della progettazione di un'opera pubblica.</p> <p>Eventuali condizioni concordate tra le Parti, per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.</p> <p>Garanzie opzionali Non previste</p> <p>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</p>	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
NON PREVISTO	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
ULTRATTIVITÀ DECENNALE	Di comune accordo fra le parti si prende atto che il presente contratto prevede un periodo di validità della copertura assicurativa, limitatamente alle denunce di sinistro pervenute, sino ad un massimo di 10 anni successivi alla scadenza della polizza, a condizione che dette denunce siano relative a comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza medesima. Il massimale indicato in polizza opererà per uno o più sinistri quale massimo indennizzo complessivo per l'intera durata della proroga e rappresenterà la massima esposizione della Società in relazione all'intero periodo di proroga.


 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>L'ASSICURAZIONE NON COMPRENDE I DANNI :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose; ✗ conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori; ✗ conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità; ✗ derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; ✗ relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; ✗ conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.


 Ci sono limiti di copertura?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.</p>
	<p>Assistenza in convenzione: Non vi sono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da Enti/Strutture convenzionate con la Compagnia.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono gestioni fornite direttamente all'Assicurato da altre Compagnie</p>
	<p>Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952, 2 comma c.c..</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Obblighi dell'impresa	La Società, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l'indennizzo dovuto, provvede entro 30 giorni al pagamento.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Rimborso	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>
Sospensione	<i>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP</i>

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>Il prodotto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione</i>
Risoluzione	<i>Il prodotto non prevede casi di risoluzione del contratto da parte del contraente</i>

 A chi è rivolto questo prodotto?	
La polizza RC Progettista è un prodotto assicurativo di responsabilità civile professionale specifico per il professionista o studio associato.	

 Quali costi devo sostenere?	
La Compagnia, per il prodotto descritto nel presente documento informativo precontrattuale, riconosce all'intermediario a titolo di commissione una percentuale media pari al 22,5%. Tale percentuale è applicata sul premo imponibile pagato dal contraente.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto.</p> <p>I reclami vanno inviati a: REVO Insurance S.p.A. - Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; – per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com; – per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com – per fax al numero: 02/92885749. <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato.</p> <p>Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21-00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi di risoluzione delle controversie

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. AREA PERSONALE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

(ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IVASS n° 41 del 02/08/2018)

**COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI
PROGETTISTI LIBERI PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI
PROFESSIONISTI O DELLE SOCIETA' DI INGEGNERIA
Conforme allo Schema Tipo 2.2 di cui al D.M. 12 marzo
2004 n. 123**

“RC PROGETTISTA”

*Il prodotto è stato redatto secondo le linee-guida del tavolo tecnico ANIA –
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari*

Data aggiornamento: 01/07/2023



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



INDICE

GLOSSARIO	2
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA	4
SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
ART. 1 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE	6
ART. 2 ASSICURATO/CONTRAENTE	6
ART. 3 CONDIZIONI DI VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE	6
ART. 4 DETERMINAZIONE DELL’INDENNIZZO	6
ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL’ASSICURAZIONE	6
ART. 6 DURATA DELL’ASSICURAZIONE	7
ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE	7
ART. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE	7
ART. 9 PLURALITA’ DI ASSICURATI	7
ART. 10 VINCOLO DI SOLIDARIETA’	7
ART. 11 SCOPERTO IN CASO DI SINISTRO	7
ART. 12 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI	7
ART. 13 DICHIARAZIONI	8
ART. 14 ALTRE ASSICURAZIONI	8
ART. 15 PREMIO	8
ART. 16 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE	8
ART. 17 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL’ASSICURATO	8
ART. 18 DISDETTO IN CASO DI SINISTRO	8
ART. 19 PROROGA DELL’ASSICURAZIONE	8
ART. 20 ONERI FISCALI	8
ART. 21 FORME DELLE COMUNICAZIONI	8
ART. 22 FORO COMPETENTE	8
ART. 23 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE	9

Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo e di prestare particolare attenzione alle condizioni in grassetto, che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato.

(art. 166, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private)



GLOSSARIO

Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato:

le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Azioni di Terzi:

qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).

C.C.:

Codice Civile.

CA:

Condizioni di Assicurazione.

Contraente:

il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.

Controllore tecnico:

l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.

Direttore dei lavori:

il soggetto di cui all'art. 124 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

Decreto:

il presente provvedimento.

Esecutore dei lavori:

il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.

Forza maggiore:

eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.

Franchigia:

la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.

Gravi difetti costruttivi:

quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Intermediario Assicurativo - la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

ISVAP o IVASS:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Lavori:

le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge.

Legge:

la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni così come previste dal D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 – c.d. Codice Appalti – e ss.mm.ii.

**Luogo di esecuzione delle opere:**

il cantiere (area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica) nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.

Manutenzione:

periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.

Opere:

le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.

Opere preesistenti:

opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:

le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:

le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.

Premio:

la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.

Progettista dei lavori:

il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare. **Regolamento:**

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

Responsabile del procedimento:

il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda Tecnica:

la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.

Schema Tipo:

lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.

Scoperto:

la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società:

REVO Insurance Spa.

Somma assicurata o massimale:

l'importo massimo della copertura assicurativa.

Stazione appaltante o Committente:

le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.



NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1891 – Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta

Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui [1890] o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

I diritti derivanti dal contratto spettano all'Assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'Assicurato medesimo.

All'Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno.

Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 – Diminuzione del rischio

Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.

La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – Aggravamento del rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto.



Art. 1901 – Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che, dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette dolosamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.



SEZIONE I – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente / Assicurato.

In tutti i casi in cui le Condizioni di Assicurazione facciano riferimento alla Scheda Tecnica si precisa che tale riferimento deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della stessa e che riepiloga somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo/risarcimento nonché eventuali scoperti e franchigie. La normativa si riferisce alle Condizioni di Assicurazione Schema Tipo 2.2.

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per:

- a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e
- b) maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

Art. 2 – Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente:

- a) il singolo libero professionista,
- b) la pluralità di liberi professionisti associati secondo le norme di legge,
- c) la società di professionisti,
- d) la società di ingegneria,
- e) il raggruppamento temporaneo che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 – Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, lett. a) e b), sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all'art. 17.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti:

dal Contraente e/o dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonché da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente o dalla Stazione appaltante, nonché da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilità illimitata, amministratori o dipendenti;

da soggetti di cui l'Assicurato/Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione.

In tali casi la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 – Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8:

- a) le spese di cui all'art. 1, lett. a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni ed alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato/Contraente;
- b) i costi di cui all'art. 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;



- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dal Contraente e/o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo;
- f) conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 17, prima comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, **purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;**
- c) **qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.**

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 5, della Legge in relazione all'importo dei lavori progettati.

Detto massimale non può essere inferiore:

- a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa;
- b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 – Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 – Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

Art. 11 – Scoperto in caso di sinistro

Rimane a carico dell'Assicurato/Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, come indicato nella Scheda Tecnica.

Tuttavia, l'Assicurato/Contraente dà mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato.

Art. 12 – Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.**



Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 13 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento;
- d) l'Assicurato, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c. c.).

Art. 14 – Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c. c.).

Art. 15 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. b).

Art. 16 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 17 – Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato

L'Assicurato/Contraente **deve** comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 18 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 19 – Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Qualora la proroga di cui al comma precedente dipenda da causa non imputabile all'Assicurato/Contraente, la Società si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualità di Contraente.

Art. 20 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.



Art. 21 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 22 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 23 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.